

(N. 1516)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1737)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1951

Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, numero 633, è elevata a lire 6.000.000 per l'esercizio 1949-50 ed a lire 15.000.000 a partire dell'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 2.

Al maggior onere della somma di lire 5 milioni per l'esercizio 1949-50 risultante dalla presente legge, viene fatto fronte con una quota

parte delle maggiori entrate accertate con la legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Per l'esercizio 1950-51 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.